



Messina, 25 settembre 2014

Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale
Sicilia

Alla c.a. del
• Direttore Regionale

E, p. c.

Agenzia delle Entrate
• Direzione Centrale
Roma

• USB Agenzie Fiscali
Roma

Oggetto: legge 104/92 ed assistenza a persone con disabilità

- Fruizione dei 3 gg di assistenza
- Diritto di assegnazione alla sede più vicina alla persona da assistere

Egr. Direttore,

vogliamo segnalare interventi ancora una volta restrittivi delle condizioni dei Lavoratori, con decisioni spesso gratuite che contribuiscono ad un atteggiamento generale di compressione e smantellamento dei diritti non solo economici, sempre più difficilmente accettabile per le condizioni e la dignità stessa di ciascuno.

Nello specifico, gli interventi riguardano questa volta la fruizione di quanto stabilito dalla legge in oggetto per l'assistenza a persone in condizioni di disabilità.

Con nota del 4 giugno, per quanto attiene il Personale che fruisce dei 3 gg di permesso ex art. 33 legge 104/92, codesta Direzione Regionale ha disposto che *“i dipendenti interessati dovranno presentare una programmazione mensile per l'utilizzo dei permessi in questione”*.

Alla luce della nota di cui sopra, gli Uffici della regione stanno ponendo l'obbligo ai Lavoratori.

Tale onere e l'obbligo disposto ci appaiono, prima ancora che discutibilissimi sul piano normativo, francamente incomprensibili concretamente, presupponendo che le esigenze di assistenza a persona in situazione di disabilità possano di norma essere preventivabili.

Circostanza questa che appare quanto meno difficoltosa ma sulla quale siamo pronti ad indicazioni in merito, che in questa sede formalmente richiediamo.

I permessi in esame, crediamo davvero sia il caso di ricordarlo, sono finalizzati all'assistenza di persone con disabilità tali da richiedere cure permanenti che invece in nessun modo vengono assicurate dal SSN, e delle quali sono quindi chiamati a farsi carico direttamente i



USB Unione Sindacale di Base

Pubblico Impiego. Agenzie Fiscali. Sicilia
sicilia.agenziefiscali@usb.it

familiari: da qui la previsione normativa dei permessi in questione nel limite dei 3 gg al mese che, com'è evidente, in moltissimi casi risultano già insufficienti alle esigenze effettive.

Proprio per la natura dei medesimi permessi e delle situazioni di necessità e, in linea generale, di imprevedibilità che li giustificano, la norma non pone e non fa menzione di alcun termine di preavviso.

Anche le medesime fonti richiamate da codesta Direzione Regionale nella nota diramata agli uffici, la circolare n° 13 della Funzione Pubblica di ben 4 anni fa ed un parere del Ministero del Lavoro anche questo non certo recente, in alcun modo pongono comunque l'*obbligo* di "*presentare una programmazione mensile per l'utilizzo dei permessi in questione*", come invece fatto da codesta Direzione Regionale.

La circolare della Funzione Pubblica del lontano 2010, testualmente recita che "*l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con **congruo** anticipo, se **possibile** con riferimento all'intero arco temporale del mese*", pronunciamento che invece ora viene tradotto nell'*obbligo* di "*presentare una programmazione mensile*".

Il parere del Ministero del Lavoro su interpello 31/2010, altra fonte richiamata da codesta Direzione a fondamento della propria nota, recita che "*si ritiene **possibile**, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza*".

Lo stesso interpello del Ministero del Lavoro pone poi come ulteriore condizione quella di "*criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze*", circostanza mai avvenuta né a livello nazionale che regionale.

Non comprendiamo quindi l'*obbligo* posto di "*una programmazione mensile per l'utilizzo dei permessi in questione*", sia, lo ripetiamo, da un punto di vista di concreta ed effettiva possibilità, che su un piano di legittimità ed aderenza normativa.

Altra cosa è la cura del Lavoratore in occasione di eventi già determinati, circostanza che evidentemente purtroppo non costituisce la normalità, di comunicare l'assenza già programmata con il *congruo* anticipo di cui scrive la circolare della Funzione Pubblica.

Ancora, ci risultano situazioni in cui, anche alla luce dell'accorpamento avvenuto tra Agenzia delle Entrate e del Territorio ed in presenza di ulteriore aggravamento delle condizioni, colleghi abbiano richiesto la sede più vicina alla persona da assistere ricevendo rifiuto con la motivazione che "*la professionalità acquisita non appare spendibile nella sede richiesta*".

In merito, al di là della consolidata giurisprudenza, ci permettiamo di evidenziare come il diniego risulti in contrasto anche con la medesima circolare n° 13 del 2010 della Funzione Pubblica richiamata da codesta Direzione, che chiarisce testualmente:

*"E' opportuno segnalare che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre **non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione**".*



Alla luce di tutto quanto sopra, si ritiene quindi opportuna una sospensione della procedura in atto, una riformulazione delle linee e delle scelte ed un chiarimento in merito.

In attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti.

p. **USB**
Agenzie Fiscali Sicilia
Vincenzo Capomolla